



Prot. n. 624504
del 1 ottobre 2010

OGGETTO: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 58 della Legge n° 133 del 6/8/2008 - Sentenza della corte costituzionale n. 340/2009 e Legge regionale 8/10/2009, n. 22

La Provincia con nota prot. 0025581 del 9/9/2010 - in considerazione del fatto che la Corte costituzionale con sentenza n. 340 del 16 dicembre 2009 ha dichiarato la parziale illegittimità del secondo comma dell'art. 58 della legge 6/8/2008, n. 133, salvandone soltanto la proposizione iniziale e del fatto che la legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 all'art. 3, comma 1, consente di eseguire gli interventi edilizi da essa previsti anche sugli immobili di proprietà pubblica inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazione di cui al predetto art. 58 della legge n. 133/2008 - chiede "quali siano le corrette procedure urbanistiche, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/92, da applicare ai piani di alienazione e valorizzazione adottati dai comuni e se necessita l'acquisizione del parere di conformità di competenza dell'Amministrazione Provinciale".

Quanto sopra anche alla luce del fatto che l'Atto di indirizzo approvato con D.G.R. n. 1991 del 24/11/2009 (non 1920 del 16/11/2009) "nell'indicare la corretta applicazione ed interpretazione dei commi 1 e 2 dell'art. 58, ritiene in linea generale che la verifica di conformità per le varianti urbanistiche derivanti dal piano delle alienazioni e valorizzazioni non sia necessaria", essendo la conformità predeterminata dalla legge regionale.

Ciò premesso, sulla questione si osserva quanto segue.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 340/2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, della legge n. 133/2008 nella parte in cui stabiliva che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituiva variante allo strumento urbanistico generale e che questa, in quanto relativa a singoli immobili, non necessitava di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, eccettuati i casi di varianti relative a terreni classificati agricoli o di previsione di variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal vigente strumento urbanistico generale, ritenendo legittima la sola parte iniziale del comma, la quale stabilisce che "l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica".

In proposito la Corte ha osservato che la norma censurata attiene in maniera prevalente alla materia del governo del territorio, avuto riguardo all'effetto di variante dello strumento urbanistico generale attribuito alla deliberazione che approva il piano di alienazione e valorizzazione, precisando che "ai sensi dell'art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., in tali materie lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio", con la conseguenza che "la norma in esame, stabilendo l'effetto di variante sopra indicato ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l'eccezione dei casi previsti nell'ultima parte della disposizione (la quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi di intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale".



L'art. 3 della L.R. n. 22/09 stabilisce, al comma 1, che gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge sono consentiti anche per gli immobili di proprietà degli enti locali "inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all' art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112", convertito "in legge 6 agosto 2008, n. 133" aggiungendo, al comma 2, che "il piano delle alienazioni e valorizzazioni può prevedere il mutamento di destinazione d' uso degli edifici pubblici, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.l. 112/2008".

L'Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 1991/2009 (pubbl. nel B.U.R. n. 115 del 4/12/2009) a tal proposito specifica che il richiamo all'art. 58, comma 2, della legge n. 133/2008 è essenziale, dato che "l'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni e valorizzazioni determina la loro classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica".

L' Atto di indirizzo spiega poi, a proposito degli aumenti volumetrici consentiti dalla L.R. n. 22/2009, che "questi sono determinati dalla legge stessa e non da una autonoma scelta di singoli Comuni "; che "pertanto, il richiamo contenuto nell'art. 58, comma 2, va inteso nel senso che le varianti e le variazioni volumetriche disposte in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale non richiedono la verifica di conformità agli atti di pianificazione sovraordinata provinciali e regionale, essendo la conformità predeterminata dalla legge regionale " .

Con la conseguenza, conclude l'atto di indirizzo, che nel caso di specie la verifica di conformità "si trasformerebbe in una presa d'atto".

Ebbene, alla luce di quanto esposto, la sentenza della Corte costituzionale n. 340/2009 non ha sostanzialmente modificato il procedimento delineato dalla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 e specificato nell'Atto di indirizzo della regione, in ordine all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge stessa negli edifici pubblici inseriti nel piano delle alienazioni a valorizzazioni di cui all'art. 58, commi 6 e 2, della L. n. 132/2008.

Infatti la parte della norma che prevede che l'inserimento degli edifici nel piano consente al Comune di variarne la destinazione d'uso è rimasta in vigore e in tal modo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della L.R. n. 22/2009, non subisce modifiche.

Caduto lo specifico procedimento di approvazione del piano previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n. 133/2008 nella parte ritenuta costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, occorre fare riferimento all'ordinario procedimento di approvazione e di variazione degli strumenti urbanistici generali disciplinato dall'art. 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. n. 19/2001).

Anche l'art. 26 della L.R. n. 34/1992 prevede, al comma 3, che il Piano o la variante adottati definitivamente dal Consiglio comunale, vengano trasmessi alla Provincia affinché la Giunta provinciale possa esprimere su di essi un parere sulla loro conformità "con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali e dei programmi di carattere sovracomunale e, in particolare, con le previsioni e gli indirizzi del PPAR, del PIT e del PTC, ove vigenti " .

Rimane quindi fermo quanto statuito nell'Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 1991/2009, perfettamente coerente anche con quanto stabilito dall'art. 26 della L.R. n. 34/1992.



GIUNTA REGIONE MARCHE
Servizio governo del territorio
mobilità e infrastrutture
Posizione di funzione urbanistica

Parere n. 157/2010

Quando si applica la legge regionale n. 22/2009 tale parere non riguarda, cioè, la conformità della variante agli atti di pianificazione sovraordinata provinciali e regionali, ma si sostanzia in un parere sulla conformità della stessa con la normativa vigente, cioè con quanto stabilito dalla predetta L.R. n. 22/2009 trasformandosi, sostanzialmente, in una presa d'atto dell'applicazione della legge.